



IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS



.....
XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione
.....





IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

XVI RAPPORTO DI ANTIGONE SULLE CONDIZIONI DETENTIVE

[A questo link è possibile consultare tutti i dati presenti nel rapporto](#)

© Tutte le fotografie contenute nel testo sono state scattate nella Casa Circondariale di Siena
e sono di proprietà di [Alessio Duranti](#)

© 2020 - [Associazione Antigone](#) - Via Monti di Pietralata 16 - 00157 - Roma - tel. +39 06.4511304

fax +39 06.62275849 - segreteria@antigone.it

© Graphic design: Carolina Antonucci

ISBN: 978-88-98688-31-9



INDICE

Prefazione. La Concessione del Telefono	7
1. Il carcere prima del Covid	9
Numeri	11
Europa	15
Stranieri	19
Donne e bambini	22
Minori	25
Salute	27
Marginalità	29
Lavoro e Formazione	33
Il suicidio in carcere	36
Personale	39
Costi	43
Misure alternative	47
Reati	50
2. Il carcere trasformato	54
2.1 I fatti e i numeri	55
I numeri dell'emergenza	57
Le proteste	63
Il caso Modena	65
I morti e la questione dipendenze	69
Le violenze e la repressione	72
I braccialetti elettronici	75
La didattica a distanza in carcere tra vincoli e opportunità	79
41-bis e Alta sicurezza	83
Le REMS e la salute mentale	94
Le lettere dei familiari	97
2.2. Come si è affrontato il Covid-19. Chi ha fatto cosa	104
Le iniziative dell'amministrazione penitenziaria	106
Le scelte del legislatore	112

Le decisioni della magistratura in tema di carcere e Covid	118
Le notizie dai singoli istituti	123
Il lavoro del Garante Nazionale	125
Le iniziative degli organismi internazionali	126
Cosa è successo fuori dall'Italia	129
2.3. Antigone al tempo del Covid-19	133
Antigone nell'emergenza	135
Difensore civico	138
Contagiati dal buon senso. Le nostre proposte per il futuro	145
3. I nodi aperti	149
La notte della rivolta. Un racconto sul campo	151
La violenza	154
Covid e polizia penitenziaria	161
Una lettura psicologica delle rivolte di marzo	165
Il ruolo del difensore nella pandemia	168
Stare a casa. Per chi ce l'ha	171
Ripensare lo spazio carcerario	176
Di necessità virtù. La tecnologia entra in carcere	180
Chiuse fuori. Il racconto di due operatrici del carcere di Viterbo	183
Potere e aiuto ai tempi del coronavirus	187
La sospensione dei termini delle misure cautelari e l'istanza di celebrazione dell'udienza	190
La detenzione femminile	193
Sicurezza e fiducia al tempo dell'emergenza. Alcuni risultati di una ricerca online	198
Lombardia: l'epicentro del contagio	203
Friuli Venezia Giulia: le carceri ai confini del Paese	208
Toscana: criticità strutturali e nuove prospettive	211
Campania: cronaca dalle carceri precarie	215
Oltre la punta dell'iceberg. La filosofia punitiva più forte del virus	219
Ringraziamenti	225
Curatori e autori	227

I braccialetti elettronici

PERLA ARIANNA ALLEGRI

È notizia del 23 aprile scorso quella dell'attivazione di 5.200 braccialetti elettronici per i detenuti ai domiciliari, così come era stato promesso dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri nelle ultime dichiarazioni. La promessa è quella di attivarne altri 3.000, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario all'Interno Achille Variati. Come e quando però non è dato saperlo.

Il decreto attuativo Cura-Italia infatti prometteva di mettere a disposizione circa 5.000 dispositivi elettronici, di cui 920 disponibili da subito, con la previsione di installare fino ad un massimo di 300 braccialetti a settimana. Quantunque i numeri sembrano promettenti, però, è opportuno dire che non sono in grado di rispondere celermente all'esigenza improrogabile di diminuire i numeri in un luogo chiuso, come il carcere, dove è impossibile attuare il distanziamento sociale e dove la bomba epidemiologica in alcuni casi è già esplosa. Anche se le attivazioni funzionassero a pieno regime, infatti, gli ultimi detenuti uscirebbero tra oltre due mesi e mezzo, mentre l'esigenza di non trasformare gli istituti penitenziari in nuovi focolai è ora, e non è procrastinabile in maniera alcuna.

Un ritardo ormai ventennale

E' da sempre una questione spinosa quella dei braccialetti elettronici, che hanno fatto il loro ingresso nel contesto italiano sul finire degli anni Novanta, sull'onda dell'interesse che si era diffuso nei Paesi europei circa il nuovo fenomeno della sorveglianza elettronica (M. Nellis, 2014).

In conseguenza degli incontri tra il Ministero della Giustizia, la Polizia di Stato ed il Ministero dell'Interno si era giunti alla decisione che fosse necessaria una legge speciale al fine di predisporre le norme per l'introduzione del braccialetto elettronico, il quale avrebbe avuto il compito di diminuire le presenze in carcere ed agevolare le procedure di controllo della polizia (Leonardi, 2013).

Con l'articolo 16 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito dalla legge n. 4 del 2000, è stato così introdotto l'art. 275-*bis* del codice di procedura penale con cui il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari ed anche in sostituzione della stessa, può ora prescrivere le modalità di controllo elettronico. Allo stesso modo, era stato previsto all'art. 47-*ter* dell'Ordinamento penitenziario che le disposizioni dell'art. 275-*bis* c.p.p. trovassero applicazione anche nel caso di esecuzione della detenzione domiciliare.

Già a partire dal 2001, dopo la sottoscrizione della convenzione con la società Telecom S.p.A. per la fornitura dei braccialetti, sono cominciate le prime critiche al Ministero dell'Interno in ragione del fatto che dei 400 dispositivi che erano stati noleggiati dalla società di telecomunicazioni, solo 11 erano stati utilizzati, a fronte di una spesa pubblica che aveva raggiunto i 110 milioni di euro. Nonostante fossero funzionanti ed operativi i dispositivi non erano utilizzati.

È stato l'intervento della ministra Cancellieri a caldeggiare l'uso degli stessi, dando corso al decreto legge n. 146 del 2013.

Fino al 2014, però, i braccialetti da 11 erano saliti soltanto a 55, su disposizione di alcuni uffici giudiziari che erano stati oggetto di sperimentazione (S. Aprile, 2013). Lo scarso richiamo prodotto dalla nuova sorveglianza elettronica non è stato solo frutto di una grave mancanza di informazione e trasparenza da parte del Ministero dell'Interno, ma anche di un forte preconetto da parte della magistratura di cognizione e di sorveglianza circa l'uso delle nuove tecnologie (P.A. Allegri, 2019).

È solo nel 2015, con l'introduzione della legge 47/2015, che i dispositivi divengono centrali. La nuova norma ha infatti statuito che la custodia cautelare può essere applicata esclusivamente quando le altre misure coercitive o interdittive (anche cumulativamente) risultino inadeguate. Di concerto con lo svuota-carceri, viene perciò invertito l'onere motivazionale: mentre in passato il giudice poteva disporre l'applicazione di mezzi tecnici di controllo solo nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario, la norma adesso dispone che le procedure elettroniche di controllo siano sempre applicate, salvo che le stesse siano ritenute non necessarie.

In sintesi: il braccialetto elettronico diviene la norma, il carcere l'*extrema ratio*.

Ma i braccialetti continuano ad essere solo 2000 - tutti attualmente in utilizzo - e l'Italia permane nella *top five* dei Paesi dell'Unione Europea con **il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare**, con una percentuale di detenuti non definitivi pari al 32,6% rispetto ad una media europea pari al 22%.

Che cosa si fa se il braccialetto non c'è? Si aspetta, con una lista d'attesa di circa 700 persone.

Una disponibilità così limitata ha condotto la magistratura a dare un'interpretazione restrittiva dell'uso del controllo elettronico: molte delle persone nelle famose "liste d'attesa" restano in custodia cautelare all'interno degli istituti penitenziari e, solo in pochi casi, accedono agli arresti domiciliari semplici. Una mancanza logistica e organizzativa dello Stato che altro non fa se non ripercuotersi di fatto sui **diritti individuali delle persone private della libertà**.

Accanto alle critiche per il sottoutilizzo, l'altro grande scandalo ha riguardato i costi esorbitanti della loro gestione.

Il problema dei costi stratosferici: «Se fossimo andati da Bulgari avremmo speso meno»

È con queste parole che nel 2011, infatti, che il vice-capo della Polizia Francesco Cirillo si esprimeva durante un'audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato a proposito della spesa sostenuta dallo Stato. In dieci anni sono stati spesi oltre 110 milioni di euro per la disponibilità di pochissimi dispositivi. Viene da chiedersi come sia possibile che questi aggeggi in Inghilterra, Germania e Francia costino poco più di qualche decina di euro, mentre la spesa italiana - comprensiva certo delle infrastrutture e della manutenzione - si aggira intorno ai 5.000 euro.

E i costi non sembrano scendere.

Nel 2017 RTI Fastweb/Vitrociset si è aggiudicata il bando di gara del Ministero dell'Interno per la fornitura dei dispositivi per un prezzo di oltre **19 milioni di euro**, obbligandosi a provvedere alla fornitura di 1000 braccialetti elettronici al mese per 36 mesi, oltre alla manutenzione dei dispositivi aggiuntivi nonché ai servizi di connettività tra questi e un Centro Elettronico di Monitoraggio, istituito *ad hoc* per la sorveglianza dei *device* installati e l'interazione con le forze di polizia.

Negli scorsi giorni è stata avviata un'**interlocuzione** tra il Ministro della Giustizia, il Commissario straordinario Arcuri, e il Ministero dell'Interno per garantire l'accelerazione delle installazioni dei dispositivi destinati soprattutto alla detenzione domiciliare di quanti devono scontare una pena residua tra i 7 e 18 mesi.

Ad oggi però, secondo i **dati** del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, il numero di detenzioni domiciliari concesse dal 18 marzo al 28 aprile è 2.711 e solo in 655 di esse è stato applicato il braccialetto elettronico.

Dove sono i 15.000 braccialetti che dovrebbero essere già attivi? E quanto ci vorrà perché le quasi 12.000 persone a cui manca meno di un anno e mezzo da scontare possano lasciare il carcere munite di controllo elettronico?

Appare evidente che ci si trovi di fronte ad un grave problema di trasparenza delle istituzioni, ad un silenzio che perdura da anni e che in situazione di emergenza sanitaria come quella che il Covid-19 ci costringe a vivere non è oltremodo giustificabile.

Occorre, e con urgenza (!), potenziare il numero di dispositivi e sveltirne le procedure applicative. Le disposizioni del Cura-Italia saranno valide fino al 30 giugno, l'auspicio è che questa misura tecnologica resti attiva anche una volta superata la pandemia e che finalmente venga utilizzata per lo scopo per cui era nata: rappresentare un'opportunità di uscita dal carcere.

Bibliografia breve:

Allegri P.A. (2019), L'implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull'espansione del controllo sociale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, in "Studi sulla Questione Criminale", n. 3/2019, pp. 67-88.

Aprile S. (2013), *Il sistema per il controllo elettronico delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari previsto dall'art. 275-bis, c.p.p.: "braccialetto elettronico". L'esperienza del GIP di Roma*, in "Rassegna penitenziaria e Criminologica", Vol. 2, pp. 47-61.

Leonardi F. (2013), *La sorveglianza elettronica come alternativa al carcere: l'esperienza europea*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 2, pp. 79-124.

Nellis M. (2014), *Understanding the electronic monitoring of offenders in Europe: expansion, regulation and prospects*, in "Crime, Law and Social Change", n. 62, pp. 489-510.